Articolo 2

Le pensioni maturate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1963.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 18/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1963

relativo alla modifica degli articoli 108 e 109 dello statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 212,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica [1] e in particolare gli articoli 108 e 109 di detto statuto,

Viste le proposte presentate dalla Commissione della Comunità Economica Europea e dalla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto il parere del Parlamento Europeo, [2]

Visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

Considerando che compete ai Consigli, deliberanti a maggioranza qualificata, su proposta delle Commissioni e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, di modificare lo statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

Considerando che è opportuno prorogare il periodo di applicazione degli articoli 108 e 109 dello statuto dei funzionari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Gli articoli 108 e 109 dello statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica sono sostituiti dai seguenti:

« *Articolo 108*

Per un periodo di quindici mesi a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto, si può provvedere a coprire posti divenuti disponibili o di nuova istituzione, mediante promozione di funzionari che non rispondano alle condizioni fissate dall'articolo 45.

Il funzionario può beneficiare di queste disposizioni una sola volta nel suddetto periodo di quindici mesi.

---

[1] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 45 del 14 giugno 1962, pag. 1385/62.
[2] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 33 del 4 marzo 1963, pag. 448/63.

Articolo 109

Sino all'entrata in funzione del comitato del personale, che dovrà aver luogo al più tardi il 1° luglio 1963, le attribuzioni di questo comitato sono svolte dal comitato provvisorio del personale eletto dagli agenti in servizio prima dell'entrata in vigore dello statuto.

Le attribuzioni del comitato dello statuto sono svolte durante lo stesso periodo da un comitato provvisorio dello statuto composto di un rappresentante designato dal comitato provvisorio del personale di ciascuna istituzione e di un rappresentante designato da ciascuna istituzione. »

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 19/63/CEE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1963

per l'applicazione alla farina di segala del regolamento n. 91 della Commissione relativo alle restituzioni da applicarsi alle esportazioni di alcuni tipi di farine, semole e semolini

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ed in particolare gli articoli 19, paragrafo 2, lettera a) e 20, paragrafo 2,

Visto il parere del Comitato di gestione per i cereali,

Considerando che il regolamento n. 91 della Commissione, relativo alle restituzioni da applicarsi alle esportazioni di alcuni tipi di farine, semole e semolini (2), stabilisce le condizioni per accordare una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi e, in taluni casi, verso gli Stati membri, di prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento n. 19 del Consiglio;

Considerando che l'articolo 7 del regolamento n. 91 della Commissione prevede che, qualora dovessero effettuarsi esportazioni di farina di segala, saranno adottate disposizioni analoghe a quelle previste nello stesso regolamento per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento n. 19 del Consiglio;

Considerando che in alcuni Stati membri si prevede di esportare farina di segala e che è quindi opportuno stabilire le condizioni in cui potranno essere accordate le restituzioni all'esportazione di tale prodotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento n. 91 della Commissione, relativo alle restituzioni da applicarsi alle esportazioni di alcuni tipi di farine, semole e semolini, è sostituito dal seguente:

«L'ammontare della restituzione da applicarsi all'esportazione delle farine di frumento, di spelta, di frumento segalato, di segala e delle semole e semolini di frumento (grano tenero e grano duro)

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 66 del 28 luglio 1962, pag. 1904/62.